



DELIBERA N. 452

del 5 ottobre 2022

Oggetto

Richiesta di parere concernente l'applicabilità dell'art. 15 d.lgs. n. 33/2013 ai componenti dell'OREF di
...omissis...

Riferimenti normativi

articolo 15 d.lgs. n. 33/2013; artt. 234 d.lgs. n. 267/2000.

Parole chiave

Trasparenza - Consulenti – Collaboratori – Organo di revisione economico finanziario di ente locale.

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

l'articolo 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi nonché esprimere pareri su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati;

il Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso - approvato con delibera del Consiglio n. 1102 del 21 novembre 2018 e pubblicato in G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018;

la relazione dell'Ufficio attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza (UVCAT);

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 5 ottobre 2022

Considerato in fatto

Con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 70235 del 9 agosto 2022 il RPCT di *...omissis...* ha chiesto un parere in merito all'applicabilità dell'art. 15 d.lgs. n. 33/2013 - e/o di ulteriori obblighi di pubblicazione - ai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziario (OREF) previsto dal d.lgs. n. 267/2000.

Considerato in diritto

L'art. 234 e ss. d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) istituisce e disciplina l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, nominati dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane. Esso è composto da tre membri, di cui il presidente scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, un secondo componente designato tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e l'ultimo tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. I poteri dell'OREF sono meglio descritti dall'art. 239, in base al quale l'Organo supporta il consiglio dell'ente locale anche mediante il rilascio di pareri in materia di: strumenti di programmazione economico-finanziaria; proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; proposte di ricorso all'indebitamento; proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; proposte di



regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate e all'effettuazione delle spese, alla stipula dei contratti, all'amministrazione dei beni e alla tenuta degli inventari; relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto; relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 233-bis TUEL e sullo schema di bilancio consolidato; referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione e verifiche di cassa di cui all'articolo 223 TUEL. Inoltre, l'OREF esprime un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile sulle previsioni di bilancio e su programmi e progetti.

In sintesi si tratta di un organo preposto allo svolgimento di controlli, sia precedenti che successivi, sull'impegno e sull'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dell'ente locale. Tenuto conto, peraltro, delle professionalità che compongono l'OREF, non è dato dubitare in ordine alla sua sostanziale assimilabilità al collegio dei revisori dei conti, nonostante rechi un *nomen* differente ed eserciti funzioni più ampie.

Quanto all'applicabilità dell'art. 15 d.lgs. 33/3013, si evidenzia preliminarmente che la norma obbliga le amministrazioni a pubblicare e aggiornare le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza e, segnatamente, "gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione".

In merito a questa disposizione, l'A.N.AC. ha fornito alcuni chiarimenti nella delibera n. 1310/2016, rilevando che "Con la modifica apportata dall'art. 14 della legge 97/2016, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. Tenuto conto dell'eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell'esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l'Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli [...] di componenti del Collegio dei revisori dei conti". In tal senso la successiva delibera n. 566 del 5 giugno 2019 ha qualificato alla stregua di consulenti e collaboratori anche i componenti del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, valorizzando lo svolgimento di funzioni di controllo identiche a quelle assegnate ai revisori dei conti.

Alla luce degli orientamenti espressi dall'Autorità, dunque, occorre aderire ad un'interpretazione estensiva della disposizione normativa. Tale impostazione induce ad escludere che l'indicazione relativa al carattere dirigenziale degli incarichi contenuta nell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 possa delimitare l'ambito operativo della norma al solo conferimento dei poteri di amministrazione o gestione. Quanto osservato, inoltre, trova conferma nel mancato utilizzo della medesima aggettivazione all'interno degli altri commi del citato art. 15 e dell'art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto la comunicazione dei dati al Dipartimento della funzione pubblica.

In merito al caso di specie, giova, altresì, rilevare che presso l'ente locale non sussiste altro organo diverso dall'OREF con competenze più specifiche o concorrenti in materia di verifiche di bilancio e di gestione. Inoltre, i suoi componenti sono scelti tra soggetti esterni all'ente locale, con conseguente necessità di assicurare la massima trasparenza delle informazioni che li riguardano.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

di ritenere l'art. 15 d.lgs. n. 33/2013 applicabile agli incarichi di componente dell'Organo di revisione economico-finanziario degli enti locali - come già indicato in via generale per il Collegio dei revisori dei conti nella delibera n. 1310 /2016 - e che, conseguentemente, deve essere garantita la trasparenza dei dati individuati nella predetta norma.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 ottobre 2022

Il Segretario verbalizzante

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente